Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. avv. Dino Alfieri, deputato al Parlamento, a Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare.

Con Regio decreto 1° giugno 1937-XV, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'on. avvocato Dino Alfieri, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, in dipendenza del cambiamento della denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda in quella di Ministero della cultura popolare.

(1896)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1937-XV, n. 817.

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con R. decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, è alle dirette dipendenze del Duce ed è presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

I suoi scopi sono:

a) promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità morali, fisiche, intellettuali nel clima spirituale della Rivoluzione fascista;

b) controllare, coordinare e dirigere l'attività di tutti gli altri organismi ed istituzioni diretti al fine anzidetto, esclusi le società di mutuo soccorso, anche se aventi fini ricreativi, i doposcuola e le associazioni similari.

Nulla è innovato per quanto concerne l'ordinamento attuale dei Dopolavoro statali.

Art. 2.

All'attuazione degli scopi dell'Opera Nazionale Dopolavoro provvedono una Direzione generale, costituita da servizi e, alla periferia, i Dopolavoro provinciali presieduti dai segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

Dai Dopolavoro provinciali dipendono i Dopolavoro comunali, rionali, aziendali e tutti i sodalizi costituiti da inscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro.

Art. 3.

Il presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro ha la facoltà di proporre l'erezione in ente morale delle istituzioni che svolgono una attività conforme alle direttive dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge, e che abbiano a norma di legge un capitale sociale.

Art. 4.

L'Opera Nazionale Dopolavoro ha personalità giuridica e può ricevere ed amministrare contributi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, alienare a titolo oneroso o gratuito beni di sua pertinenza e facenti parte del suo patrimonio, compiere tutti gli altri atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo o diritto in genere, escluse le tasse postali e telegrafiche, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera Nazionale Dopolavoro, nonchè tutti i Dopolavoro dipendenti, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva ed in genere propagandistica dell'Opera Nazionale Dopolavoro, viene riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazione nei riguardi del carattere e dell'estensione delle manifestazioni stesse. Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro, non escluse quelle a cui partecipano anche i non tesserati.

Lo stesso trattamento viene altresì fatto ai Dopolavoro statali e dipendenti sezioni, nonchè, in quanto compatibile, alle sezioni del Dopolavoro che, con finalità e compiti analoghi, sono costituite in seno alle collettività italiane all'estero, alle dipendenze delle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Opera Nazionale Dopolavoro è costituito:

a) da beni mobili ed immobili provenienti da associazioni, enti ed istituzioni sciolti in forza dell'art. 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dei quali ottenga l'assegnazione dalla competente autorità, in base alla disposizione dell'art. 378 del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, nonchè da beni delle associazioni e corporazioni disciolte in forza del R. decreto-legge 24 gennaio 1924-II, n. 64, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e dei quali ottenga l'assegnazione in virtù dell'art. 6 del citato decreto;

b) da beni mobili ed immobili comunque acquistati o provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

a) da un contributo annuo corrispondente all'1,07 per cento dell'ammontare annuo dei contributi sindacali obbligatori, da gravare sulla parte ordinaria del Fondo speciale per le Corporazioni;

b) dalla quota dei contributi sindacali obbligatori dei datori e prestatori d'opera, spettanti alle Opere nazionali in forza dell'art. 18 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e successive disposizioni;

c) da contributi di amministrazioni pubbliche e di privati;

d) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;

e) dai contributi degli inscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro;

f) dai redditi patrimoniali.

Art. 6.

Il presidente è assistito da un Consiglio tecnico consultivo.

Al presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Ha la firma e la rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro, provvede alla gestione dei fondi, assume il personale, può stare in giudizio sia come attore che come convenuto, stipulare contratti, transigere e compromettere per arbitri; svolgere in genere ogni attività necessaria al conseguimento dei fini dell'Istituzione ed esercita le altre funzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti.

In genere provvede a tutti gi atti demandati alla personalità giuridica dell'Ente.

Il Consiglio tecnico consultivo è così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;
un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori e prestatori d'opera e professionisti e artisti.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Duce su proposta del presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, durano in carica due anni ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile nell'interesse dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Sempre a scopo consultivo dovrà essere convocato nel mese di novembre per l'esame ed il parere in merito al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente ed al conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Egualmente sarà obbligatoria la convocazione per il parere circa le proposte che importino modificazione degli stanziamenti e variazioni alla sostanza patrimoniale.

Art. 8.

A capo dei servizi dell'Opera Nazionale Dopolavoro è posto un direttore generale nominato e revocato con Regio decreto, su proposta del Duce.

Il direttore generale esercita i poteri che gli sono delegati dal presidente.

Egli risponde dell'andamento degli uffici tecnici ed amministrativi al presidente.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio tecnico consultivo, senza voto deliberativo.

Art. 9.

Il presidente determina, con speciali regolamenti, le norme per il funzionamento dei vari uffici e il trattamento del personale.

Art. 10.

Il Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro, può ordinare lo scioglimento del Consiglio tecnico consultivo. In tal caso il Segretario del Partito assume le funzioni di commissario straordinario, con l'esercizio di tutte le funzioni attribuite al presidente e senza obbligo di sentire il parere del Consiglio tecnico consultivo.

Art. 11.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Opera Nazionale Dopolavoro è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 12.

È costituito presso l'Opera Nazionale Dopolavoro un Collegio di sindaci aventi le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice di commercio — per quanto applicabili — che si compone di tre sindaci effettivi e di tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero delle finanze; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni.

I sindaci sono nominati con decreto del Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, durano in carica un anno e possono alla scadenza essere riconfermati.

Art. 13.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Nulla è innovato per quanto concerne le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative della presente legge eventualmente necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI — STARACE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1937-XV, n. 818.

Trattamento degli operai dello Stato comandati in località disagiate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il trattamento degli operai dello Stato comandati in località disagiate dell'A. O. I.;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli operai dello Stato in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana che lavorano in zone situate a quote inferiori a mille metri, è dovuta, per ogni giornata di lavoro, una indennità da stabilirsi entro i limiti e con le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 2.

La misura della indennità di cui al precedente articolo è determinata dai Governi coloniali a seconda della località entro i limiti sottoindicati, da ridursi del doppio 12 % in applicazione dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

	Territori facenti parte del Governatorato di Addis Abeba e dei Governi dell'Eritrea, dell'Amara e dell'Harar.	Territori facenti parte dei Governi della Somalia e del Galla e Sidama.
Capi operai permanenti, capi gruppo temporanei e operai addetti agli uffici .	L. 4 —	L. 8 —
Operai specializzati permanenti ed operai temporanei specializzati . . .	» 2 —	» 6,50
Operai permanenti comuni ed operai temporanei comuni	» 1 —	» 5 —

Art. 3.

Sono abrogate le norme contrastanti col presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzati i Ministri proponenti alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 819.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma in data 13 maggio-2 giugno 1936-XIV fra l'Italia e la Germania per la sistemazione dei cimiteri dei caduti italiani in Germania e dei caduti germanici in Italia durante la guerra mondiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale.

Art. 2.

Tutti gli atti occorrenti ai fini dell'esecuzione delle clausole contemplate dall'Accordo di cui all'art. 1 sono esenti dal bollo e da ogni tassa di registro, nonchè da ogni altro diritto tributario fissato dalle norme vigenti.

Art. 3.

Per i trasporti delle Salme dei Caduti germanici ai cimiteri di guerra destinati a raccogliere i resti mortali, come dall'Accordo stesso, sono concesse le seguenti agevolazioni ferroviarie:

1°) per i resti racchiusi in anfore od urne o raccolti in casse non aventi forma di feretro, riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa ordinaria;

2°) per i trasporti di resti mortali contenuti in casse aventi forma di feretro, riduzione del 25 % sulla tariffa ordinaria per il primo feretro posto nel carro e del 50 % sulla stessa tariffa ordinaria, già ridotta del 25 % per gli eventuali successivi feretri contenuti nello stesso carro.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dalla data dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 47. — MANCINI.

Traduzione.

DEUTSCHE BOTSCHAFT
ROM

N. 2337/36

Roma, 13 maggio 1936.

Signor Capo del Governo,

Con riferimento ai colloqui che ebbero luogo a Roma dal 15 al 17 gennaio u. s. frai rappresentanti del Governo germanico e quelli del R. Governo italiano circa la sistemazione delle tombe dei caduti in guerra tedeschi in Italia e quelli italiani in Germania, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che il Governo germanico ha dato il suo assenso all'accordo seguente già concordato dai rappresentanti sotto riserva di conferma da parte dei due Governi:

Art. 1.

Il Governo germanico ed il R. Governo italiano confermano che per i cimiteri già esistenti o per quelli da costruirsi nei rispettivi Paesi per i caduti della guerra 1914-18 viene concesso l'uso perpetuo.

Art. 2.

Il R. Governo italiano si dichiara d'accordo che i resti mortali dei caduti tedeschi in Italia nella guerra 1914-18 vengano riuniti in ossari comuni.

Art. 3.

Il R. Governo italiano acquista i terreni necessari per i cimiteri germanici e li mette a disposizione del Governo germanico per uso perpetuo a cimitero militare. Tutte le spese per l'acquisto saranno al R. Governo italiano rimborsate dal Governo germanico.

Art. 4.

La costruzione dei cimiteri avviene sotto direzione tedesca e a spese tedesche.

Art. 5.

La traslazione delle salme dei caduti tedeschi allo scopo di riunirle, viene effettuata da parte del R. Governo italiano. Le spese relative sono a carico della Germania. Il R. Governo italiano avrà cura che queste spese siano tenute possibilmente basse, apprestando uomini e mezzi di trasporto e concedendo ribassi sui trasporti e simili facilitazioni. Il Governo germanico ha il diritto di inviare sul luogo un suo rappresentante per la sorveglianza delle traslazioni.

Art. 6.

Per il materiale, gli attrezzi e gli altri oggetti necessari per la costruzione dei cimiteri tedeschi che non possono essere procurati in Italia, il R. Governo italiano concederà la loro importazione dalla Germania in esenzione di dazio e diritti doganali.

Art. 7.

L'amministrazione, la cura e la manutenzione, tanto dei cimiteri italiani in Germania, quanto di quelli tedeschi in Italia, incombe allo Stato cui appartengono i caduti. Di tali mansioni può incaricare, quando gli sembri opportuno o desiderabile, cittadini propri. Per la nomina di cittadini propri occorre di volta in volta l'assenso dell'altra Parte, che eventualmente può loro concedere una tessera circa la loro attività.

Nell'esprimere la preghiera di volermi in pari tempo confermare che anche il R. Governo italiano dà il suo assenso a tale accordo, mi è gradita l'occasione per porgere a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

HASSELL.

A Sua Eccellenza
On. Benito Mussolini
Capo del Governo - Ministro per gli Affari Esteri
ROMA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
S.S.D. Uff. II

Roma, 2 giugno 1936-XIV.

Signor Ambasciatore,

Con riferimento ai colloqui che ebbero luogo a Roma dal 15 al 17 gennaio u. s. fra i Rappresentanti del R. Governo e quelli del Governo germanico circa la sistemazione delle tombe dei caduti di guerra italiani in Germania e tedeschi in Italia, ed alla nota di Vostra Eccellenza n. 2337/36 del 13 maggio u. s., ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che il R. Governo dà il proprio assenso all'accordo seguente già concordato dai Rappresentanti anzidetti con riserva di approvazione da parte dei Governi.

Art. 1.

Il Governo italiano ed il Governo germanico confermano che per i cimiteri già esistenti o per quelli da costruirsi nei rispettivi paesi per i caduti della guerra 1914-18 viene concesso l'uso perpetuo.

Art. 2.

Il Governo italiano è d'accordo che i resti mortali dei caduti tedeschi in Italia nella guerra 1914-18 vengano riuniti in ossari comuni.

Art. 3.

Il Governo italiano acquista i terreni necessari per i cimiteri germanici e li mette a disposizione del Governo germanico in uso perpetuo di cimitero militare. Tutte le spese per l'acquisto saranno al Governo italiano rimborsate dal Governo germanico.

Art. 4.

La costruzione di tali cimiteri ha luogo sotto direzione germanica e a spese tedesche.

Art. 5.

La traslazione delle salme dei caduti tedeschi allo scopo di riunirle, viene effettuata da parte del Governo italiano. Le spese relative sono a carico della Germania. Il Governo italiano avrà cura che queste spese siano tenute quanto possibile basse, apprestando uomini e mezzi di trasporto e concedendo ribassi sui trasporti e simili facilitazioni. Il Governo germanico ha facoltà di inviare sopraluogo un suo rappresentante per la vigilanza sulle traslazioni.

Art. 6.

Per il materiale, gli attrezzi e gli altri oggetti necessari alla costruzione dei cimiteri tedeschi che non possono essere procurati in Italia, il Governo italiano permetterà la importazione di esso dalla Germania in esenzione di dazio e di diritti doganali.

Art. 7.

L'amministrazione, la cura e la manutenzione, tanto dei cimiteri italiani in Germania, quanto di quelli tedeschi in Italia, incombe allo Stato cui appartengono i caduti e che può all'uopo incaricare, quando ciò gli sembri opportuno o desiderabile, cittadini propri.

Per l'incarico a cittadini propri occorre di volta in volta l'assenso dell'altra Parte, che all'occorrenza può rilasciare ai medesimi una tessera circa la loro attività.

Mi è gradita l'occasione per porgere a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

SUVICH.

A Sua Eccellenza
il signor Ulrich von Hassel
Ambasciatore di Germania
ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 820.
Aggiunta degli abitati di Staolin e di Alverà (frazioni del comune di Cortina d'Ampezzo) all'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Staolin, frazione del comune di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, nonchè quello di Alverà, frazione dello stesso Comune, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria in data 12 maggio 1936, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 821.
Concessione sul campo di ricompense al valor militare.

N. 821. R. decreto 8 aprile 1937, emanato su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze, recante norme per la concessione sul campo di ricompense al valor militare.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1937 - Anno XV.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Carlo Emanuele Cassin.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL' INTERNO

Ritenuto che il sig. Carlo Emanuele Cassin, nato a Roma il 10 febbraio 1889 da Marco e da Rosselli Ghitta, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Carlo Emanuele Cassin il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Carlo Emanuele Cassin il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

(1900) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Diamanta Perlina Sinigaglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL' INTERNO

Ritenuto che la signora Diamanta Perlina Sinigaglia, nata a Cuneo il 7 aprile 1908 da Emilio e da Sacco Giovanna, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Diamanta Perlina Sinigaglia, il riacquisto della cittadinauza italiana;
Veduto il parere in data 4 maggio 1937 del Consiglio di Stato (sez. I), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Diamanta Perlina Sinigaglia il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

(1901) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 giugno 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 755, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Lettonia, il 5 febbraio 1937.

(1894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Media dei cambi e dei titoli

del 9 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,75
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,23
Danimarca (Corona)	4,1855
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7105
Olanda (Fiorino)	10,4485
Polonia (Zloty)	359,75
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8335
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,55
Id. 3,50 % (1902)	71,45
Id. 3,00 % (Lordo)	53,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,375
Rendita 5 % (1935)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % Id. 1944	97,975

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 40797, registrato il 26 marzo 1931 al nome della « Sterling Oil Company a Emleton, Pa. (S.U.A.), e compreso nell'elenco n. 5-6 pubblicato nel supplemento ordinario al n. 78 della *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fatta dalla titolare con dichiarazione, autenticata dal notaio I. H. Courtney, a Venango Pa. (S.U.A.), depositata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 19 aprile 1937.

Il marchio di fabbrica n. 53587, registrato il 13 luglio 1936 al nome della Riccardo Livio & C. Società in accomandita a Milano, e compreso nell'elenco n. 13-14 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1937, n. 53, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione, autenticata dal notaio Marco Odescalchi, a Milano, e depositata al Consiglio provinciale delle Corporazioni di Milano il 16 marzo 1937.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1761)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

(1897)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Castagnassa (Asti).

Con R. decreto 7 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo, al registro n. 7, foglio n. 252, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio della strada interpoderale di Castagnassa, con sede nel comune di Castel Rocchero, in provincia di Asti, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1895)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico (Marzabotto).

L'anno 1937-XV, il giorno di martedì 1° giugno, alle ore 18, in Bologna, via d'Azeglio n. 48, nello studio dell'avv. Alessandro Cagli, nella sua veste di commissario liquidatore della Cassa rurale di Panico (Marzabotto), nominato con provvedimento del sig. Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 19 maggio 1937-XV, e ciò a seguito del decreto di pari data di S. E. il Capo del Governo;

Si sono riuniti i signori: avv. prof. Alessandro Cagli, commissario liquidatore; avv. Enrico Ghezzi, dott. Raffaele Capone, rag. Arturo Cuboni, membri del Comitato di sorveglianza.

L'avv. Cagli dà notizia ai predetti signori della loro nomina a membri del Comitato di sorveglianza nella liquidazione della Cassa rurale di Panico, ed essi dichiarano di accettare tale carica.

Il commissario liquidatore invita i membri del Comitato di sorveglianza a nominare nel loro seno il presidente, e ciò in ottemperanza di quanto dispone l'art. 58 R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375.

I detti membri procedono alla votazione e risulta eletto a presidente il sig. rag. Arturo Cuboni, il quale dichiara di accettare la carica.

Del che si fa constare col presente verbale, letto confermato e sottoscritto in quattro originali.

Enrico Ghezzi — Arturo Cuboni — Raffaele Capone.

(1903)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle (Avellino) in liquidazione.

L'anno 1937-XV, il giorno 2 giugno in Avellino, alle ore 18, nello studio del sig. cav. rag. Eduardo Incoronato, commissario liquidatore della Cassa rurale di Chianchetelle, in seguito a convocazione promossa dal commissario medesimo, si è riunito il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale, nominato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Sono intervenuti i signori: cav. rag. Eduardo Incoronato, commissario liquidatore; avv. Tommaso Santaniello; rag. Renato Criscuoli; rag. Giacomo Fracassetti, membri del Comitato di sorveglianza.

Il commissario liquidatore che presiede la presente riunione, visto il secondo comma della lettera *B* dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, invita i signori membri del Comitato di sorveglianza ad eleggere il proprio presidente.

Per acclamazione viene eletto il sig. avv. Tommaso Santaniello a presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa durale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tommaso Santaniello — Giacomo Fracassetti
Renato Criscuoli.

(1902)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la iscrizione alla Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esame, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1937-38 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 6 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1937.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5° certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre, presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo i titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la Borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per i titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La Borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1937-38 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 4 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(1776)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte dei concorsi a 3 posti di capo ufficio interurbano di 3ª classe (personale esecutivo, grado 11°) ed a 13 posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali dell'11 marzo 1937-XV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile successivo, relativi ai concorsi per esami nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

per 3 posti di capo ufficio interurbano di 3ª classe (personale esecutivo - grado 11°);

per 13 posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine - grado 12°);

Decreta:

Le prove scritte relative ai concorsi predetti saranno tenute:

a) nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1937-XV in Roma (Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno) per il concorso a 13 posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine - grado 12°);

b) nei giorni 12, 13 e 14 luglio 1937-XV in Roma (Palazzo degli Esami medesimo) per il concorso a 3 posti di capo ufficio interurbano di 3ª classe (personale esecutivo, grado 11°).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Benni.

(1915)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso a 100 posti di sottotenente nel ruolo servizi della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 13 dicembre 1936-XV, che bandisce il concorso per l'ammissione di n. 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi della Regia aeronautica;

Decreta:

Gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che intendano partecipare al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, di cui al decreto Ministeriale 13 dicembre 1936-XV, potranno presentare al Comando da cui dipendono, entro il termine del 31 marzo corrente, la sola domanda. I relativi documenti dovranno essere presentati non oltre la data stabilita per l'inizio degli esami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: Valle.

(1784)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.